






PROCEDURA DI RILASCIO CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE  
PER L'ESPORTAZIONE

|                  | Nome/Funzione  | Data     | Firma   |
|------------------|--|----------|---|
| Redazione        | Dott. G. Saimbene<br>UOC SIAN                                | 01/08/24 |    |
| Verifica         | Dr. V. Restivo<br>Direttore UOC SIAN                         | 01/08/24 |    |
| Verifica formale | Dott. P. Mirabile<br>Dirigente UOS Qualità e Rischio Clinico | 01/08/24 |    |
| Approvazione     | Dott. E. Cassarà<br>Direttore Sanitario Aziendale            | 2/08/24  |   |
| Adozione         | Dott. M. Zappia<br>Direttore Generale ASP Enna               | 7/08/24  |  |

## **INDICE GENERALE**

|      |   |   |
|------|---|---|
| 1.   | Scopo .....   | 3 |
| 2.   | Campo di applicazione .....   | 3 |
| 3.   | Scheda di registrazione delle modifiche .....                         | 3 |
| 4.   | Definizioni ed acronimi.....  | 3 |
| 5.   | Responsabilità .....  | 3 |
| 6.   | Descrizione delle attività .....                                      | 4 |
| 6.1. | Rilascio certificazione ufficiale .....                               | 4 |
| 6.2. | Rilascio attestato di registrazione .....                             | 5 |
| 6.3. | Casi particolari.....   | 6 |
| 6.4. | Approfondimenti per alcuni settori merceologici di origine vegetale . | 6 |
| 7.   | Documenti di riferimento.....   | 8 |
| 8.   | Allegati.....   | 8 |
| 9.   | Lista di distribuzione.....   | 8 |



## 1. Scopo

Il fine della presente procedura è quello di fornire un indirizzo operativo per il rilascio della "certificazione ufficiale" o della "attestazione di registrazione" dell'OSA (Operatore del Settore Alimentare) per l'esportazione di alimenti di origine vegetale verso Paesi Terzi.

## 2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutti i soggetti che intendano svolgere un'attività di vendita di vendita di alimenti di origine vegetale verso Paesi Terzi.

## 3. Scheda di registrazione delle modifiche

| DATA       | REVISIONE (REV.) | DESCRIZIONE                                      |
|------------|------------------|--|
| 12/06/2023 | 0.0              | Prima Emissione                                  |
| 25/07/2024 | 0.1              | Modificato paragrafo 6.1 sottolineato in corsivo |

## 4. Definizioni ed acronimi

**Impresa:** qualsiasi soggetto pubblico o privato, con o senza scopo di lucro, operante nel settore degli alimenti

**Operatore del settore alimentare (OSA):** la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa posta sotto il suo controllo.

## 5. Responsabilità

**Legenda** R: responsabile, C: coinvolto, I: informato

|   | Direttore<br>SIAN | Personale<br>SIAN | Impresa |
|---|-------------------|-------------------|---------|
| Predisporre richiesta corredata di tutte le informazioni necessarie |                   |                   | R       |
| Verifica completezza e correttezza documentazione                   |                   | R                 |         |
| Rilascio attestazione/certificazione                                | R                 | C                 |         |



## 6. Descrizione delle attività

Sono previste due possibilità.

- A) Rilascio del Certificato Ufficiale con indicazione e descrizione delle merci da esportare con i relativi lotti e quantitativi,
- B) Rilascio dell'attestazione di registrazione della Ditta che desidera esportare.

### 6.1. Rilascio certificazione ufficiale

Requisiti generali della richiesta

- Richiesta datata e firmata dall'OSA con indicazioni della Ditta, della persona di riferimento e recapiti per contatti rapidi (e-mail, pec, numeri di telefono ecc...)
- Descrizione/elenco delle merci oggetto della richiesta con i relativi lotti, scadenza e quantitativi
- Indicazione del paese di destinazione
- Copia dell'attestazione di pagamento dei diritti sanitari secondo l'importo previsto dal D.lvo n. 32/2021.

#### Verifica documentale

1. Verifica agli atti che l'azienda è regolarmente autorizzata/registrata
2. Verifica documentale, da parte del personale tecnico, sull'esito degli ultimi accertamenti effettuati presso la Ditta richiedente

#### Verifica con sopralluogo / ispezione della merce da esportare

1. Disposizione di servizio per i TdP di eseguire il sopralluogo/ispezione
2. Controllo veridicità e corrispondenza di quanto indicato nella richiesta di certificato e la merce pronta all'esportazione
3. Compilazione verbale di sopralluogo/ispezione (*si veda allegato 1 Procedura controllo ufficiale delle imprese del settore alimentare*) dove indicare orario di inizio e di fine, propedeutico al calcolo della tariffa da applicare come previsto dal D.L.vo 32/2021, ed eventuali note.



### Rilascio del certificato ufficiale

- L'esito favorevole delle suddette verifiche permette il rilascio del certificato da parte del SIAN
- Il certificato è redatto in lingua italiana ed inglese
- La documentazione necessaria all'espressione del parere per il rilascio del certificato deve essere in possesso del SIAN prima del rilascio del certificato stesso e deve essere archiviata e tenuta agli atti
- Deve essere acquisita copia dell'attestato di pagamento dei diritti sanitari secondo l'importo stabilito dal D.lv. n. 32/2021
- Il certificato ufficiale, **predisposto entro 30 giorni** dalla protocollazione della richiesta, viene consegnato al richiedente o a persona esplicitamente delegata al ritiro che apporrà firma per ricevuta sulla copia che rimane agli atti del SIAN.
- Ai fini di prevenzione di illeciti si pone l'obbligo di compilazione del modulo dell'ASP di Enna "Dichiarazione Sostitutiva Dati relativi allo svolgimento di incarichi e Assenza conflitti di interesse" per tutti gli operatori coinvolti nel rilascio di certificazioni

In caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o inqannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, le autorità competenti adottano misure opportune, tra cui:

a) la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni;

b) la revoca dell'autorizzazione a firmare certificati ufficiali;

c) qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati di cui all'articolo 89, paragrafo 2. (Regolamento (UE) 2017/625 art. 89,90,91 e 138)

### 6.2. Rilascio attestato di registrazione

#### Requisiti generali della richiesta

- Richiesta datata e firmata dall'OSA con indicazioni della Ditta, della persona di riferimento e dei recapiti per contatti rapidi (e-mail, pec, numeri di telefono, ecc...)
- Copia dell'attestato di pagamento dei diritti sanitari secondo l'importo stabilito dal D.lvo n. 32/2021

#### Verifica documentale

1. Verifica agli atti che l'azienda è regolarmente autorizzata/registrata



2. Verifica degli esiti degli ultimi accertamenti effettuati presso la Ditta richiedente.

#### Rilascio attestazione di registrazione

- L'esito favorevole della verifica documentale permette il rilascio dell'attestato di registrazione dell'OSA
- L'attestato è redatto in lingua italiana ed inglese
- Viene acquisita copia dell'attestato di pagamento dei diritti sanitari secondo l'importo stabilito dal D.lvo n. 32/2021
- L'attestato viene consegnato al richiedente o a persona esplicitamente delegata al ritiro che apporrà firma per ricevuta sulla copia che rimane agli atti del SIAN

#### 6.3. Casi particolari

Per alcuni Paesi Terzi e relativamente a specifiche tipologie di prodotto i modelli di certificato sono concordati tra le Autorità del Paese Terzo e le Autorità Italiane o tra Paese Terzo e Commissione Europea.

Pertanto in tal caso si dovrà fare riferimento a tali modelli per le certificazioni dei rispettivi prodotti destinati all'esportazione, reperibili sul sito del Ministero della Salute.

Nel caso in cui un OSA, titolare di un deposito all'ingrosso, richieda un certificato per l'esportazione di alimenti e bevande prodotte da altre Ditte, ubicate in altre ASP, dovrà produrre un'autocertificazione attestante che l'azienda fornitrice dei prodotti è registrata ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 e che i suoi prodotti sono di libera circolazione in Italia.

#### 6.4. Approfondimenti per alcuni settori merceologici di origine vegetale

##### Birra

L'esportazione di birra artigianale prevede il rispetto della normativa definita per i prodotti alcolici in generale. Occorre tenere presente le seguenti indicazioni:

- Cina – etichettatura: contenuto estratto (per esempio malto o frutta); per le bevande spiritose aromatizzate gli aromi utilizzati; nel caso di prodotti con gradazione alcolica superiore al 10% non è richiesta la data di scadenza
- Federazione Russa – etichettatura: denominazione del prodotto e, per la birra, la categoria; titolo alcolimetrico % Vol, espresso per la Birra come contenuto minimo, elenco ingredienti, compresi additivi e coloranti, per la birra occorre precisare la fonte vegetale per la produzione del malto



- India: la birra è uno dei pochi prodotti per cui è ammesso l'imbottigliato in contenitori di latta

#### **Salse, sughi, conserve, sottoli e sottaceti**

La conservazione degli alimenti vegetali è un'attività molto diffusa in Italia e rappresenta uno dei prodotti caratteristici del nostro Paese (es. conserve e sughi pronti). I prodotti dell'industria conserviera possono aver subito una trasformazione base (es. conserve), o aver subito trasformazioni più elaborate (es. sottolio e sottaceto). Le produzioni sono costituite prevalentemente da ortaggi, il resto da frutta e legumi. Fanno parte di questo comparto un'ampia varietà di preparazioni:

- Conserve di ortaggi sottolio, sottaceto, in salamoia e sottosale
- Sottaceti dolci (sweet sour pickles)
- Salse e sughi
- Frutta allo sciroppo
- Confetture e marmellate
- Succhi e nettari di frutta

L'esportazione di salse, sughi ed altri prodotti elaborati è uno dei comparti rilevanti per l'esportazione del prodotto agroalimentare italiano. In particolare, quello delle conserve e dei succhi vegetali è quello che manifesta i volumi maggiori, ma è anche significativa quella delle preparazioni a base di frutta (confetture e marmellate). Per quanto riguarda l'etichetta occorre indicare, nelle preparazioni con una componente liquida, anche il peso del prodotto sgocciolato.

#### **Ortofrutta**

l'esportazione dei prodotti di origine vegetale non è regolamentata da accordi specifici con Paesi Terzi. Alcuni vincoli possono essere posti in merito alla presenza e/o livello di residui di prodotti fitosanitari, nonché di organismi nocivi per l'ecosistema del Paese destinatario. Questo può rappresentare un problema per l'esportazione; infatti i limiti di tolleranza per i principi attivi accettati dalla normativa comunitaria contestualmente all'applicazione delle buone pratiche per la fabbricazione ed alla dichiarazione di assenza di parassiti, potrebbero non essere compatibili con quelli posti in alcuni Paesi bloccando di fatto l'esportazione. Conseguentemente, i prodotti ortofrutticoli destinati a Paesi non appartenenti all'UNIONE Europea devono essere sottoposti a controllo fitosanitario, nei casi in cui la legislazione fitosanitaria del Paese di riferimento lo richieda.

#### **Dolciumi**

Il termine dolciumi contempla un'ampissima varietà di prodotti (cioccolato, prodotti da forno, gelati, preparati, ecc...). l'export dolciario ha mostrato un andamento costantemente crescente negli anni, mantenendo una posizione di tutto rilievo all'interno dell'industria alimentare italiana, confermandosi, nella graduatoria generale al secondo posto dopo il vino. **Data la varietà dei prodotti considerati possono essere diverse le normative di riferimento.**



In particolare:

- Trattandosi di prodotti elaborati e nei quali possono essere presenti: sostanze chimiche, additivi, coloranti e conservanti è importante verificarne a priori l'ammissibilità in base alla normativa locale. Da considerare anche che i dolci possono contenere derivati del latte ed è quindi importante verificarne l'ammissibilità in base alla normativa locale.
- Un ulteriore problema all'esportazione può essere rappresentato da quei prodotti che per la normativa comunitaria sono considerati prodotti composti (es. gelato) e quindi disciplinati dal Regolamento (CE) 852/2004, mentre in Paesi terzi sono soggetti, a causa della provenienza di origine animale di alcuni alimenti, alla certificazione veterinaria.

Nella maggior parte dei Paesi, la sostituzione del burro di cacao con altri grassi vegetali è consentita in quantità maggiore di quanto sia previsto dalla normativa Comunitaria.

#### 7. Documenti di riferimento

- D.lvo n. 32/2021.
- Regolamento (CE) 852/2004
- Reg.UE 625/2017
- Legge 4-10-2019 n.117 art.12 comma 3 lettera g

#### 8. Allegati

Non previsti

#### 9. Lista di distribuzione

- UOC SIAN
- OSA per il tramite della Camera di commercio